

Legge regionale 11 maggio 1993 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Riforma e riordinamento di Enti regionali.

Art. 71

1. Il Presidente ed i componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti regionali durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta.

(1)

2.

(ABROGATO)

(2)(3)(4)(5)

3.

(ABROGATO)

(6)

Note:

1 Parole soppresse al comma 1 da art. 70, comma 1, L. R. 9/1999

2 Comma 2 sostituito da art. 70, comma 2, L. R. 9/1999

3 Abrogata la parte concernente il riferimento al collegio dei sindaci dell'ESA, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.

4 Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 3, comma 37, L. R. 31/2017

5 Comma 2 abrogato da art. 53, comma 1, lettera g), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.

6 Comma 3 abrogato da art. 53, comma 1, lettera g), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.